PARERE MOTIVATO
n. 158 del 9 agosto 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la terza variante al piano degli interventi del Comune di Stra (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

Premesso che
La Commissione Regionale VAS riunitasi in data 17 maggio 2016, con parere n. 108, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Stra, con nota prot. n. 1547 del 28/01/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 38708 del 01/02/2016,C con la quale ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la terza variante al piano degli interventi del Comune di Stra, ha ritenuto che il Rapporto Ambientale Preliminare deve essere integrato con gli approfondimenti evidenziati nei seguenti pareri:

- CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, parere n.17969 dell'1.03.16, assunto al prot. reg. n.84385 del 2.03.16:

"*Il tema dei consumi energetici e il ricorso sia alle energie rinnovabili sia ad apprestamenti di efficientamento energetico non sono ben definiti ed approfonditi, ma solo accennati nel RAP, sebbene il Comune di Stra abbia aderito al Patto dei Sindaci e abbia proposto una serie di azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e di conseguenza alla emissioni di CO2. Altro aspetto da evidenziare è quello della mancata valutazione degli impatti cumulativi con altri interventi di sviluppo urbanistico. Un caso esempio è quello che riguarda le aree di trasformazione AT_PO2-AT_PO3- AT_PO4 (circa14 ettari in un contesto prettamente agrario e rurale). Trattasi della realizzazione di un nuovo insediamento commerciale-direzionale-produttivo concepito per 'valorizzare la storicità della produzione delle calzature della riviera del Brenta', tale intervento non risulta essere stato opportunamente valutato negli aspetti di sostenibilità ambientale con il PUA denominato 'Città della moda' in comune di Fiesso d'Artico che si colloca a circa 1 km dalla sopracitata area di trasformazione ed avente sostanzialmente i medesimi obiettivi di sviluppo. Entrambi gli interventi oltretutto, insisterebbero sulla stessa arteria stradale rappresentata dalla SP 12 che presenta già attualmente (senza interventi) bassi livelli di esercizio con forti criticità nelle ore di punta in corrispondenza del tratto tra Paluello e Fossò*".

- SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO, parere n.6795 del 05.02.16 assunta al prot. reg. al n.119743 del 25.03.16:

Le aree interessate ricadono in ambiti di particolare interesse paesaggistico e monumentale e gli interventi potrebbero comportare alterazioni, trasformazioni e introduzione di manufatti e opere in grado di ridurne i valori ambientali strategici. In particolare si fa riferimento alle indicazioni e alle previsioni, non sufficientemente illustrate e motivate riguardanti le aree dei cointesti di villa e quelle più direttamente connesse al Naviglio Brenta e alle campagne retrostanti.
Il RAP dovrà affrontare le seguenti problematiche paesaggistiche:
- *Esaustiva Illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del PI con altri pertinenti piani o programmi;*
- *Esaustiva considerazione degli aspetti pertinenti allo stato di attuazione dell'ambiente, ad es. anche in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale;*
- *Esaustiva considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Piano/intervento;*
- *Esaustiva considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla variante proposta, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;*

- *Esaustiva considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;*
- *Esaustiva considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente,(e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del Piano/intervento proposto;*
- *Esaustiva considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate nella variante stessa e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;*
- *Esaustiva descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, quindi anche sul patrimonio culturale, derivanti dall'attuazione del PI proposto. In particolare le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali. Nella fase attuativa, le azioni previste saranno oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso Accordi di Programma Quadro APQ, o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT.*

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Stra con nota pec prot. 241027 in data 21 giugno 2016, come da richiesta della Commissione VAS del 17 maggio 2016, **da cui risulta che:**

E' stato redatto un documento al fine di rispondere a quanto richiesto dalla Commissione VAS con parere n. 108 del 17.05.2016, relativamente alle note della Città Metropolitana di Venezia (parere n. 17969 del 01.03.2016 assunto al prot. Regionale n.84385 del 02.03.2016) e della Soprintendenza delle Belli Arti e del Paesaggio (parere n. 6795 del 05.02.2016 assunta al prot. Regionale n.119743 del 25.03.2016) sulla Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Stra.

1 - Approfondimenti richiesti in base al parere della Città Metropolitana di Venezia

La richiesta di integrazioni formulata dalla Città Metropolitana di Venezia fa riferimento principalmente alla tematica dei consumi energetici e alla valutazione degli effetti cumulativi con particolare riferimento alle aree di trasformazione produttiva del Complesso denominato Città della Moda.

Consumi energetici

Nel periodo 2010-2015 il Comune di Stra ha posto in essere una molteplicità di interventi finalizzati al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica ed al risparmio energetico degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici. Tali interventi hanno consentito di conseguire importanti risparmi energetici tra il 2010 ed il 2014, quantificabili in circa 280MWh (pari quasi al 13% del consumo registrato nel 2010). Particolarmente significativa in termini relativi è stata la riduzione dei consumi di gasolio (superiore al 39%), anche se questa voce pesava marginalmente (il 3,7%) sul consumo di combustibili da fonti fossili per il riscaldamento.

Gli interventi più significativi hanno riguardato gli edifici scolastici (soprattutto nella frazione di S. Pietro, ma anche nel capoluogo), alcuni impianti sportivi, alcuni edifici dedicati ad attività civiche ed

il Municipio. I lavori hanno riguardato principalmente la messa a norma di impianti e la sostituzione di caldaie ormai obsolete con nuove attrezzature più performanti sotto il profilo energetico.
Il **Comune di STRA**, aderendo come socio al CEV (Consorzio Energia Veneto), ha acquistato energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile per l'alimentazione dell'illuminazione pubblica e degli edifici di proprietà.
L'utilizzo dell'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è fra le attività fondamentali definite dalla Commissione Europea per il raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20, di riduzione delle emissioni di Anidride Carbonica in atmosfera. Scegliendo energia pulita, il Comune di Stra realizza un'azione concreta che si traduce in un messaggio importante anche per i cittadini.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2014 il Comune di Stra ha aderito al "Patto dei Sindaci", impegnandosi alla redazione del PAES entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione della Deliberazione, il tutto finalizzato a coordinare e sostenere tutte quelle attività nel territorio del Comune di Stra che, concretamente, diverranno azioni atte a ridurre le proprie emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020.
Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo rivolto alle amministrazioni locali che, aderendo su base volontaria, si impegnano ad aumentare l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili sul loro territorio.
Sottoscrivendo il Patto, le amministrazioni locali contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo "20-20-20"
che l'Unione Europea si è prefissata di raggiungere entro il 2020, ovvero:
-ridurre le emissioni di gas serra dell'UE di almeno il 20% rispetto al 1990;
-ottenere che il 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili;
-ridurre del 20% i consumi energetici europei attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica.
Il Piano d'Azione sull'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Stra è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2015.
Il PAES contiene un'analisi del bilancio energetico comunale e individua le azioni e le strategie da mettere in
atto al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità previsti.
Le azioni previste corrispondono a contesti omogenei di applicazione:

- pianificazione strategica
- comune
- cittadini
- imprese
- mobilità
- verde pubblico
- governance e monitoraggio

Per quanto riguarda la variante n. 3 al Piano degli interventi, oggetto della Verifica di Assoggettabilità a VAS, è possibile affermare che tale strumento urbanistico contenga al suo interno elementi atti a minimizzare il consumo energetico e ad incentivare le energie rinnovabili.
In particolare nelle Norme Tecniche e nel Prontuario di Mitigazione Ambientale sono riportati gli indirizzi normativi e mitigativi di settore.

Effetti cumulativi

Premessa:descrizione degli interventi AT_P02, AT_P02, AT_P03

Al fine di rispondere alla richiesta di integrazione inerente gli effetti cumulativi generati dall'ambito della Città della Moda, è necessario effettuare la presente premessa riguardante gli interventi AT_P02, AT_P02, AT_P03. Come descritto nel parere della Città Metropolitana di Venezia, tali interventi sono collocati in un'area che ad oggi è ad utilizzo agricolo, **tuttavia la pianificazione vigente e approvata considera tali aree produttive, come di seguito esposto**.

Inquadramento su PRG

L'inquadramento dell'area su PRG approvato con Deliberazioni di Giunta Regionale Veneto n. 1351 del 7/5/2004 (pubblicata sul BUR Veneto n. 59 del 15/6/2004) e n. 1070 del 11/4/2006 pubblicata sul BUR Veneto n. 41 del 2/5/2006.
L'articolo di riferimento per l'area oggetto di studio è il 25.

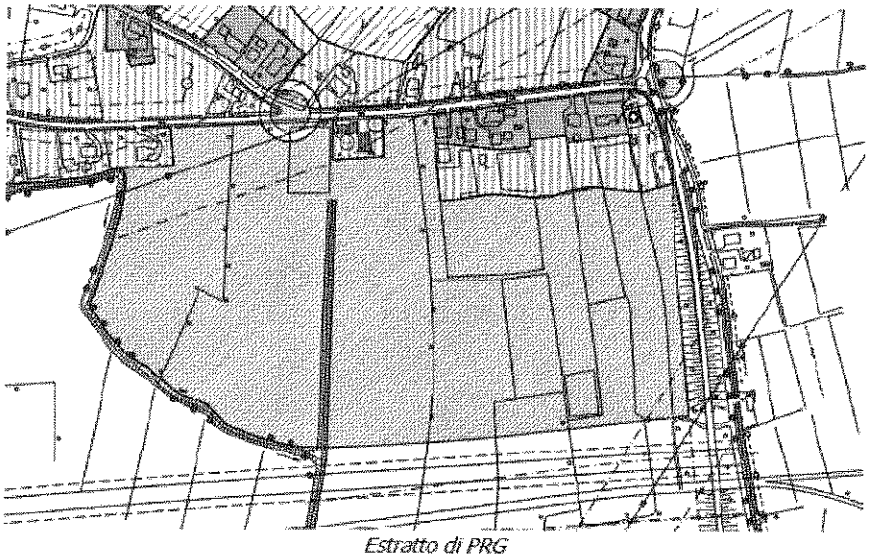

Estratto di PRG

ZONA D2

L'articolo di riferimento per l'area oggetto di studio è il 25.

Art. 25 - Z.T.O. "D2" (Città della Moda)

Inquadramento su PAT

Si riporta di seguito l'inquadramento dell'area sulla Tavola delle Trasformabilità del PAT approvato con D.G.R.V. n° 1983 del 03 Agosto 2010 - B.U.R. n° 67 del 17 Agosto 2010, che è stato oggetto del procedimento di VAS conclusosi con parere della Commissione VAS della Regione Veneto n. 37 del 12 maggio 2009.

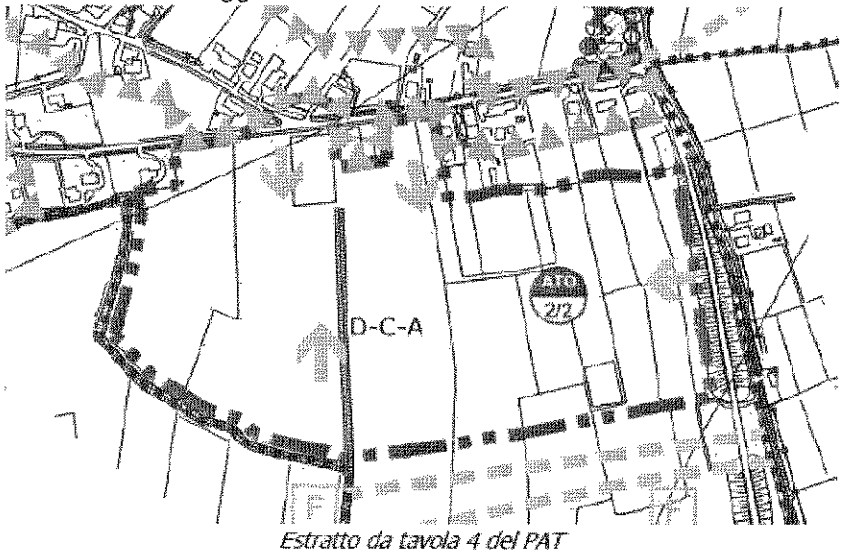

Estratto da tavola 4 del PAT

In sintesi le azioni AT_P02, AT_P03, AT_P04, inserite nella variante al Piano oggetto di valutazione:

- Comportano una riduzione della superficie di espansione produttiva prevista dal PRG vigente e valutata in sede di PAT con il parere della Commissione VAS della Regione Veneto n. 37 del 12 maggio 2009
- Rientrano all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione sulla base delle indicazioni del PAT e occupano una superficie inferiore alla massima prevista dal PAT
- Confermano il Rapporto di copertura massimo del 50% che era indicato nel PRG
- Prevedono l'attuazione di misure mitigative, quali zone cuscinetto lungo i confini del comparto
- Saranno soggette a PUA e quindi dovranno essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VAS anche in sede di dettaglio planivolumetrico
- Si ritengono quindi migliorative dal punto di vista ambientale rispetto all'opzione 0, ossia il mettere in atto le previsioni vigenti di PRG.

PUA Città della Moda in comune di Fiesso d'Artico

Il Comune di Fiesso d'Artico ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 28.02.2005, con le procedure della legge regionale n.23 del 01.06.1999, il programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, denominato "Città della Moda".

Tale atto può essere ritenuto come finalizzazione dell'idea della città della Moda nata dall'ACRIB, 1'Associazione Calzaturieri della Riviera del Brenta, quale fondamentale iniziativa di sostegno all'attività di promozione e sviluppo del settore della scarpa e più in generale di tutto il comparto della moda operante nell'ambito territoriale della Riviera del Brenta.

Con l'adozione del PIRUEA Città della Moda di Fiesso d'Artico questa idea è venuta a concretizzarsi, a conclusione di un complesso percorso urbanistico che ha visto coinvolti anche altri comuni della Riviera del Brenta. **In questo contesto la Regione Veneto ha regolato e coordinato gli interventi dei Comuni di Fiesso d'Artico e Stra prevedendo per il primo, la localizzazione dei funzioni di rappresentanza, per il secondo funzioni più prettamente di servizio.**

Ai sensi dell'articolo 6 della succitata legge regionale 23/1999, all'adozione ha fatto seguito la Conferenza Servizi convocata dal Sindaco di Fiesso d'Artico alla quale hanno partecipato tutti soggetti interessati dall'accordo di programma, "al fine di acquisire gli eventuali pareri, nullaosta, autorizzazioni o assensi" per la realizzazione degli interventi.

La conferenza Servizi, svoltasi in data 23.06.2005, ha indicato la necessità di integrare la documentazione presentata con ulteriori studi specifici, ponendo anche l'attenzione alle problematiche poste dal vincolo paesaggistico derivato dal Naviglio ciel Brenta, e dall'inserimento ambientale nel contesto. A tal proposito si è evidenziata l'opposizione della Soprintendenza ai BB.AA. alla realizzazione di fabbricati all'interno della fascia di vincolo paesaggistico derivato dal Naviglio del Brenta.

Sulla base delle risultanze della prima Conferenza Servizi, nonché della necessità di rendere omogenee la previsione di strutture commerciali, con la destinazione urbanistica si è individuata l'opportunità di apportare variante al PIRUEA adottato. In data 16.03.2006 si è svolta una conferenza Servizi che si è espressa sulla variante presentata esprimendo parere positivo con prescrizioni.

Progetto di PIRUEA è corredato da relazioni specialistiche quali lo studio del traffico, che ha permesso di stimare il traffico indotto dal progetto e ha consentito di prevedere misure mitigative sulla viabilità quali:

- nuova rotatoria sulla SP12
- delimitazione dell'area ingresso
- viabilità interna e piazzali

Effetti cumulativi

Gli ambiti produttivi/commerciali relativi alla Città della Moda nei due Comuni, insistono lungo la Strada Provinciale 12, negli ambiti nei Comuni di Fiesso d'Artico e nel Comune di Stra.

Dati estratti dal Rapporto di Monitoraggio del traffico della Provincia di Venezia (2000-2005) relativamente alla strada SP 12 interessata dai progetto nell'ambito della Città della Moda.

SP 12 "Casello 9 – Piove di Sacco" a Fossò (km 2+700)

TGM e TDM

Livello di traffico: medio (2005: 11.383 e 8.733).

Andamento ore/giorno: nei giorni feriali presenza di punte di traffico in direzione Fiesso d'Artico alle 7 e alle 13, mentre in direzione opposta sono evidenti quella delle 11-12 e delle 17-18. Tale andamento (soprattutto i picchi delle 12 e delle 13) fa ipotizzare la vicinanza con una zona industriale-artigianale con rientro a casa a pranzo degli operai. I flussi nelle giornate prefestive e festive si riducono notevolmente senza presentare punte di traffico di particolare rilevanza.

Andamento giorni/settimana: valori notevolmente superiori nei giorni feriali che vanno via via a decrescere al sabato e soprattutto alla domenica in cui si arriva a circa il 50% rispetto ai giorni feriali.

Andamento stagionale: si riscontra una marcata diminuzione di traffico nei mesi estivi, mentre gli altri mesi presentano valori pressoché identici.

Variazioni medie annuali 2003-2005:

TGM annuale: +2,2%

TDM annuale: +3,2%

Rapporto TDM/TGM: 77% (basso traffico notturno)

Flusso 30esima ora

Livello del parametro: medio (2005: 1.161 veic.)

Andamento 2003-2005: in netto aumento rispetto al 2003; non si notano particolari differenze nell'analisi per singola direzione di marcia.

Flusso ore di punta mattina e ore di punta sera

Livello del parametro: medio (2005: 1.929 e 2.071 veic.)

Andamento 2003-2005: in forte incremento alla mattina e in lieve alla sera; sono evidenti le differenze tra le due direzioni di marcia nelle due diverse fasce orarie, con prevalenza della direzione Dolo nella fascia del mattino e della direzione opposta in quella della sera.

Velocità

Livello dei parametri V50 e V10: medio (2005: 66 e 87 km/h)

Andamento 2003-2005: in lieve aumento, rispetto ai dati rilevati nel 2003, sia il parametro V50 (+2 km/h) che il V10 (+1 km/h).

Lunghezze

Livello percentuale di traffico commerciale: alto (2005: 22,2%)

Andamento 2003-2005: incremento molto forte del traffico commerciale (+10,4%), da attribuire principalmente alla componente leggera (+9,2%).

Si ritiene che i progetti in oggetto possano comportare aumenti di traffico rispetto alla situazione attuale, con effetti ed impatti diversi a seconda della effettiva organizzazione plano-volumetrica del PUA, nonché delle diverse possibili destinazioni d'uso consentite (produttivo, direzionale, commerciale), da valutarsi in sede di dettaglio attuativo; pertanto, in sede di attuazione di PUA, che sarà sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VAS, dovranno essere aggiornati i dati relativi alla viabilità e sarà necessario effettuare un adeguato studio
di impatto viabilistico per prevedere soluzioni ottimali di progetto e eventuali ulteriori azioni mitigative. Gli interventi dovranno tenere conto degli effetti correlati al traffico quali l'inquinamento acustico e l'inquinamento atmosferico prevedendo idonee misure mitigative in coerenza con quanto previsto a livello generale nella variante 3 al PI e nel relativo prontuario di mitigazione ambientale.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto è possibile concludere che le azioni AT_P02, AT_P03, AT_P04, inserite nella variante al Piano oggetto di valutazione:

- Comportano una riduzione della superficie di espansione produttiva prevista dal PRG vigente e dal PAT, confermando il massimo rapporto di copertura previsto da tali strumenti

- Saranno soggette a PUA e quindi dovranno essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VAS.
- Dovranno essere accompagnate da studi specialistici di dettaglio inerenti il traffico e gli effetti correlati allo stesso (rumore e inquinamento atmosferico) che tengano conto della presenza del comparto della Città della Moda nel Comune di Fiesso d'Artico.
- A livello di Variante 3 al Piano degli interventi prevedono l'attuazione di misure mitigative, quali zone cuscinetto lungo i confini del comparto. Tali misure mitigative dovranno essere approfondite e dettagliate in fase di PUA.

2 - Approfondimenti richiesti in base al parere della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio

La richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio fa riferimento principalmente agli ambiti di particolare interesse paesaggistico e monumentale, quali le aree dei contesti di villa, quelle connesse al Naviglio Brenta e alle campagne circostanti.

Obiettivi della variante 3 al PI
Come descritto nel paragrafo 5.2 della verifica di assoggettabilità a VAS, la variante 3 al P.I. oggetto di studio può essere intesa come l'adeguamento integrale del PRG vigente al PAT e pertanto ne eredita gli obiettivi, le azioni e le strategie, sempre però salvaguardando i valori e le tutele presenti; in particolare va ricordato ed evidenziato che le trasformazioni contenute nella variante oggetto di valutazione, rappresentano comunque meno della metà di quelle previste e contemplate dal PAT.
Il Piano definisce l'assetto e l'uso di tutto il territorio comunale, regolando i processi di trasformazione in modo da renderli sostenibili e compatibili con l'esigenza primaria di conservare integre le risorse, in coerenza con gli indirizzi e i criteri generali fissati nel PAT. In particolar modo, secondo quanto disposto dall'articolo 2 contenuti e finalità della LR n. 11/2004.
Il PI subordina alle regole quadro fissate nel PAT ed è un approfondimento allo stesso in linea con il principio di sussidiarietà verticale. In caso di discordanza prevale la norma del PAT ed il PI dovrà essere pertanto oggetto di specifica variante.
Il PI, secondo quanto indicato all'articolo 17 della LR n.11/2004 in coerenza e in attuazione del PAT sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, co. 1, lettera b) LR n.11/2004;
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di piani urbanistici attuativi (PUA) o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, co. 14 LR. 11/2004;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante

l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n.11/2004;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n.11/2004;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;
l) definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765": - nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici; - nei casi di interventi disciplinati puntualmente.
Di seguito vengono richiamate le linee di azione prevalenti che caratterizzeranno il PI del prossimo quinquennio:
- costruzione del sistema dei luoghi centrali e riorganizzazione del sistema dei servizi;
- l'adeguamento dei servizi pubblici e delle opere pubbliche;
- le direttrici di sviluppo residenziale;
- la qualificazione degli spazi urbani e d'uso pubblico;
- l'adeguamento alle nuove disposizioni regionali sul commercio;
- programmazione del comparto produttivo consolidato e sparso;
- razionalizzazione della rete infrastrutturale ;
- valorizzazione e tutela del sistema naturale, ambientale ed agricolo.

Si riportano di seguito gli obiettivi di sostenibilità del PAT (tratti dalla relazione di Piano) cui il Piano oggetto di valutazione è subordinato.
"SISTEMA AMBIENTALE
E' stato considerato come il tema cardine dell'assetto del territorio. Il PAT provvede alla tutela delle risorse Naturalistiche e Ambientali e all'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio". Le aree di valore naturale ed ambientali, sono individuate e disciplinate dal PAT, che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.
SUOLO E SOTTOSUOLO
Il PAT provvede alla difesa del suolo e sottosuolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando i contenuti minimi da introdurre con la disciplina per la loro salvaguardia. E, quindi, appare evidente la valenza della tutela del suolo e sottosuolo, prioritaria rispetto a qualsiasi nuovo intervento di trasformazione del territorio.
SISTEMA INSEDIATIVO
Il PAT verifica l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile riconversione. Individua delle opportunità di sviluppo residenziale all'interno degli ATO in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico dell'insediamento, all'assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servivi di cui all'art. 31 della L.R. 11/2004.
ZONE RURALI
Obiettivo principale del PAT è:

- tutelare i suoli a vocazione agricola limitandone il consumo;
- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull'impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- promuovere, per quanto possibile, il mantenimento delle attività agricole quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il documento preliminare parla di "sviluppo sostenibile". E' questa l'unica strada percorribile e, quindi, appare indispensabile individuare:
- ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali, che interessano più Comuni e/o relazionati ad altri comprensori produttivi di livello regionale o
interregionale;
- aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare;
- attività da trasferire, definendo i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria.

TURISMO

Il turismo rappresenta una quota significativa dell'economia del Riviera del Brenta che il Comune di Stra con il suo territorio rappresenta.
Il ricco patrimonio storico/culturale può rappresentare una notevole prospettiva di sviluppo, e indi, l'individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, l'agriturismo, all'attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti è sicuramente il primo obiettivo da perseguire.

SERVIZI INTERCOMUNALI

Il P.A.T. individua i principali servizi a scala territoriale intercomunale, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. Tali ambiti sono definiti "Poli Funzionali". I "Poli Funzionali" sono caratterizzati, inoltre, dalla forte attrattiva di persone e di merci e da un bacino di utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sugli altri sistemi territoriali.

INFRASTRUTTURE

Il P.A.T. individua il sistema delle infrastrutture sovracomunali per la mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista assicurando la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo.
Il P.A.T. ritiene particolarmente significativi i collegamenti alternativi all'uso dell'auto e, quindi, localizza i tracciati per la realizzazione di percorsi ciclopedonali in relazione anche ai circuiti turistici e culturali."

2.1.2 Rapporto con altri Piani e programmi

Il Rapporto con altri Piani e Programmi sovraordinati e della Pianificazione comunale, sono stati analizzati all'interno della Verifica di Assoggettabilità a VAS presentata nel capitolo 4 "Il quadro Pianificatorio sovraordinato". In tale capitolo è stata effettuata la verifica di coerenza attraverso l'analisi del livello di interazione della var. 3 al PI con gli altri Piani proposti.
In particolare i Piani analizzati sono stati i seguenti:

□ A livello sovraordinato:
o Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C; (Adottato con D.G.R.V. n. 372 del 17/02/09 e successiva Dgr n. 427 del 10/04/2013 – Variante Valenza paesaggistica)
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. – approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010
o Progetto dell'idrovia Padova Venezia
□ A livello comunale:
o Il PRG
o Il PAT approvato

o Il PI approvato
□ Piani di settore
o Piano di tutela delle Acque
o Il Piano di gestione del bacino delle Alpi Orientali
o Il Piano delle Acque comunale
Ai quali è stato aggiunto l'analisi del Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino della Laguna di Venezia in seguito alla richiesta di integrazione del 12.04.2016 prot. 142670.
Tale analisi ha portato a verificare la sostanziale coerenza con i Piani sovraordinati e di settore ad eccezione:
□ del Progetto dell'idrovia: in quanto seppur la cartografia di PI "Disciplina del suolo" identifichi con apposita grafia il progetto dell'idrovia, tale progetto, di lunga data, nel caso trovasse attuazione, cambierebbe la morfologia e il funzionamento idrico di tutta la zona, pertanto sarebbero necessari approfondimenti di analisi soprattutto dal punto di vista idraulico e statico della zona e pertanto la variante oggetto di studio sarebbe superata e il Piano dovrebbe essere aggiornato. Trattasi in particolare di un progetto di livello superiore rispetto a quello comunale, con attuazione a carico e di competenza della Regione Veneto, che nella fase di approvazione sarà subordinato a specifica valutazione.
□ Del PRG /PI vigente: Il PIANO oggetto di studio costituisce una variante al PRG/PI vigente e in quanto tale non è coerente con lo stesso. La disciplina della trasformabilità del territorio, in coerenza con quanto previsto dalla LR n.11/2004, si concretizza prioritariamente e diversamente dal vecchio PRG nella suddivisione in tessuti urbani, cui saranno assegnati gli specifici criteri di gestione/trasformazione, in base ai caratteri dell'esistente, alle prospettive di tutela e strategiche di lungo periodo delineate dal PAT e agli obiettivi specifici fissati per il breve periodo dal PI. Il PI (var. 3) oggetto di studio può essere intesa come l'adeguamento integrale del PRG vigente al PAT.
I Piani a vocazione paesaggistica culturale analizzati sono principalmente il PTRC della Regione Veneto comprensivo dell'allegato Atlante del Paesaggio e il PTCP della Provincia di Venezia esposti rispettivamente nei paragrafi 4.1 e 4.2 della Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui si riportano alcuni estratti/approfondimenti.
All'interno dell'Atlante del Paesaggio allegato al PTRC, l'area viene individuata nell'Ambito di paesaggio n. 8.
PIANURA CENTRALE VENETA - PIANURA AGROPOLITANA CENTRALE. Gli obiettivi per tale area sono:
□ La razionalizzazione e promozione del sistema dell'ospitalità diffusa anche attraverso con l'integrazione delle attività agricole tradizionali (ob. 38e)
□ La promozione della messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico culturale
anche attraverso percorsi di visita e itinerari dedicati (ob. 24h)
□ Promozione della qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi (ob. 26)

La var. 3 al PI contiene gli elementi di tutela e valorizzazione del territorio agrario, oltre che l'individuazione degli immobili sottoposti a tutela, in linea con quanto espresso nel PTRC e in particolare con l'obiettivo 38e sopracitato.
In riferimento agli obiettivi 38 e 24, la var. 3 al PI determina i tracciati delle piste ciclabili principali esistenti di progetto e gli itinerari turistici, indicando che I nuovi tracciati stradali dovranno prevedere, in relazione alle loro caratteristiche e alle loro funzioni, opportuni percorsi laterali attrezzati a piste pedonali o ciclabili.
La var. 3 al PI è corredata di un prontuario per la qualità architettonica e per la mitigazione ambientale" ai sensi dell'art. 17 co. 5 punto "d" della LR.11/2004 in cui viene promossa la qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi e residenziali in linea con gli obiettivi del PTRC (ob. 26).
Il PI promuove la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale, al fine di raggiungere ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard. Su tutto il territorio

comunale gli interventi di nuova edificazione dovranno garantire l'utilizzo di tecniche e criteri dell'edilizia sostenibile e delle fonti energetiche rinnovabili al fine di privilegiare gli insediamenti a basso grado di impatto con i coni visuali, le invarianti e le tutele previste dal PAT, e prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l'adozione di
idonee misure mitigative e compensative.
Pertanto si ritiene che la variante sia COERENTE con lo strumento sovraordinato.
Dalla lettura della Tavola del Paesaggio del PTCP emergono i seguenti elementi per il Comune di Stra:
- Paesaggio dei campi chiusi
- Sistema dei tracciati storici (Strada del Naviglio Brenta)
- Ville Venete

La variante 3 al PI, recepisce e specifica gli elementi desunti dal PTCP, quali il sistema dei vincoli, la perimetrazione dei centri storici e delle aree da riqualificare all'interno degli stessi, le invarianti ambientali di tipo geologico (quali paleoalvei) gli elementi di tutela ambientale. Prevede la rimozione di opere incongrue
e/o di elementi di degrado e pertanto ne risulta COERENTE.

Stato di attuazione dell'ambiente e del patrimonio culturale

In riferimento allo stato attuale dell'ambiente è possibile fare riferimento all'elaborato di Piano P-13 in cui sono riportati gli esiti del monitoraggio ambientale definito all'art. 3 delle NT del PAT del Comune di Stra.
Tale relazione è stata redatta attraverso la raccolta dati fornita da diversi Enti Competenti in tema ambientale e analizzando i dati a disposizione degli Uffici Tecnici e del progettista incaricato. Le risultanze del monitoraggio eseguito sono anche state sintetizzate all'interno dei diversi paragrafi della verifica di assoggettabilità a VAS, in relazione alle diverse componenti ambientali. Di seguito si riporta un approfondimento relativo allo stato del territorio in riferimento all'uso del suolo e in riferimento al patrimonio culturale.

Stato attuale del territorio

Il territorio comunale risulta quindi coperto per più della metà da aree agricole, maggiormente concentrate
nella parte est del territorio e lungo il Naviglio del Brenta come aree di connessione naturalistica e zone agricole di tutela.
L'attuazione della Variante 3 al PI, comporta una variazione dell'uso del suolo attuale in corrispondenza delle aree produttive in progetto AT_P01, 02,03,04 e la zona di trasformazione residenziale nell'ATO 1.1.
Si specifica tuttavia che, come mostrato nella Verifica di assoggettabilità nel paragrafo del confronto con il PRG, le trasformazioni di suolo previste dalla variante sono inferiori rispetto a quelle previste dal PRG e compatibili con il PAT.
Il Piano comporta il consumo di suolo agricolo rispetto allo stato attuale ma inferiore rispetto a quanto previsto da PRG, nonché da quanto consentito e valutato dal PAT. Come emerge dal dimensionamento il PAT prevedeva 410.569 mq di superficie commerciale/produttiva aggiuntiva e un volume residenziale di 699.967 mc (di cui 80.903 mc già realizzati) rispetto allo stato attuale che corrispondono a 33.494,5 mq di superficie
agricola da trasformare.

Stato di attuazione del patrimonio culturale

Lo stato degli edifici afferenti al patrimonio culturale comunale è stato indagato attraverso l'utilizzo di schede norma.
Gli edifici esistenti sul territorio comunale, sono stati individuati e contrassegnati con un numero di riferimento, quali corti, nuclei rurali e gli edifici costituenti beni ambientali e culturali (elaborato P-05 allegato D), e sono stati sottoposti a differenti gradi di tutela, in relazione al pregio ambientale e formale e all'interesse storico degli stessi. Si rimanda alla visione del documento stesso per avere una integrale visione dello stato di conservazione degli

edifici schedati.
Molti di questi (circa il 25% del totale) rappresentano patrimonio culturale vincolato ai sensi dell'art. 10 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004) e conseguentemente, ricadendo nella tutela di esclusiva competenza della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, sono catalogati e monitorati dall'Ente stesso, al fine della loro conservazione; qualsiasi intervento su detto patrimonio è comunque subordinato al previo ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice Beni Culturali.
Infine il codice stesso definisce le modalità degli interventi conservativi del patrimonio culturale, che possono essere di tipo volontario su iniziativa del proprietario o mediante conservazione imposta, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 42/2004: in entrambe la competenza esclusiva è della Soprintendenza, alla quale il Comune potrà fornire apporto collaborativo nel segnalare i casi di cui verrà a conoscenza.

Caratteristiche culturali paesaggistiche delle aree che possono essere interessate dagli interventi

Dal punto di vista paesaggistico il comune di Stra rientra nell'Ambito di paesaggio n. 8. PIANURA CENTRALE
VENETA - PIANURA AGROPOLITANA CENTRALE dell'Atlante del Paesaggio della Regione Veneto.
Il sistema insediativo – infrastrutturale dell'area centrale risente fortemente della presenza dei nuclei urbani di Padova e Mestre, territorialmente connessi attraverso il corridoio plurimodale che interessa l'area della Riviera del Brenta. Da Padova e Mestre si sono nel tempo sviluppate dinamiche di occupazione del suolo lungo i principali assi viari che si dipartono a raggera dai centri urbani. La "città di mezzo" della Riviera del Brenta sta soffrendo negli ultimi anni una sorta di isolamento rispetto ai sistemi urbani di Mestre e Padova,
dovuta alla cesura creata dall'insediamento di grandi centri commerciali a ridosso delle due città.
L'analisi paesaggistica del comune di Stra porta a sottolineare alcuni elementi particolarmente caratterizzanti:
- la presenza di un corridoio lungo il Naviglio Brenta che mantiene motivi di grande interesse, sia sotto il profilo paesaggistico (il fiume, la vegetazione) che storico e culturale (le ville Venete). Il corridoio paesaggistico è però spesso degradato dalla presenza degli aggregati urbani e degli assi stradali;
- la forte espansione dell'edificato, che occupa una parte consistente del territorio e sovrasta diversi elementi di interesse, tra cui il nucleo urbano originario e numerosi edifici di valore storico;
- l'edificazione lungo gli assi stradali, che tende a destrutturate il territorio, ad ostruire i coni visuali e, in definitiva, a trasmettere la percezione di un insieme indifferenziato di fabbricati e coltivazioni agricole L'elemento fluviale principale, generatore di vincolo paesaggistico nel comune di Stra è il Naviglio del Brenta.
Esso è un ramo minore del fiume Brenta che parte da Stra e sfocia nella laguna Veneta presso Fusina (in comune di Venezia), attraversando i comuni di Fiesso d'Artico, Dolo e Mira. Tramite il canale Piovego, che collega il Brenta tra Stra e Padova, il naviglio rappresenta il collegamento fluviale fra la laguna di Venezia e Padova. Il naviglio è l'antico alveo naturale del fiume Brenta, prima che le imponenti modifiche idrauliche apportate dalla Repubblica di Venezia (che richiese più volte la consulenza ingegneristica di Leonardo Da Vinci) e poi sino al XX secolo deviassero il corso principale più a sud, allontanandolo dalla laguna veneta e portandolo a sfociare direttamente nel mare Adriatico. Tali opere idrauliche sono rappresentati dai tagli della Brenta Nuova e della Brenta Nuovissima, e si compongono di chiuse e ponti mobili che hanno reso navigabile il fiume.
La zona abitata lungo il naviglio viene definita Riviera del Brenta; tra il XVI e il XVIII secolo vi sorsero infatti decine di ville venete, residenze estive della nobiltà veneziana.
All'interno del Comune di Stra sono presenti i seguenti vincoli paesaggistici, che rappresentano:
1- notevole interesse pubblico (ora art. 136 D. Lgs. 42/2004):

a- due fasce marginali di lunghezza m 100 ciascuna, misurate a partire dal ciglio superiore dell'argine del Brenta, sia per quanto riguarda l'alveo principale sia per le sue derivazioni; il vincolo è stato imposto con decreto ministeriale 16/10/1958;
b- ambito di Villa Rova Smania Loredan (decreto del 13/3/1952);
c- ambito di Villa Peressuti (decreto del 13/3/1952);
d- ambito di Villa Foscarini Negrelli Rossi (decreto del 13/3/1952);
e- ambito di Villa Zoldan (decreto del 13/3/1952);
f- ambito di Villa Moreno Pizzo (decreto del 13/3/1952);
2- aree tutelate per legge (ora art. 142 D. Lgs. 42/2004), costituite dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
a- Naviglio Brenta;
b- Tergola Veraro.
Le zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 D.Lgs. 42/2004 (in quanto localizzata nella fascia di 150m da corsi d'acqua)
Nella tavola P01 del PI, cui si rimanda per una visione completa, sono riportate le aree soggette a vincolo (compresi i vincoli paesaggistici) ricadenti sul territorio comunale.
In particolare si rileva la presenza dei vincoli paesaggistici e beni tutelati visibili nelle seguenti immagini, tratta dalla legenda della Tavola P01.
Trattasi comunque di vincoli paesaggistici che non comportano l'inedificabilità delle aree, ma la necessità di dotarsi della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 241027 data 21/06/2016, pagina 28 di 53 42/2004, nell'ambito della quale la Soprintendenza interviene con un proprio parere, di carattere vincolante.
È peraltro in corso, da qualche anno, lo studio finalizzato alla redazione del Piano Paesaggistico, a cura della Regione Veneto e della competente Soprintendenza, il quale è lo strumento idoneo a dettagliare i contenuti paesaggistici e a definire le corrette modalità di intervento; in assenza di tale piano la garanzia, nel rispetto anche delle NT del PI, è assicurata
dal coinvolgimento degli Enti coinvolti nel procedimento paesaggistico che, per il territorio comunale di Stra, sono la Città Metropolitana di Venezia e la Soprintendenza Belle Arti).

Si riporta un estratto dell'articolo 55 delle NT relativamente al vincolo monumentale Articolo 55 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 1. Gli immobili sottoposti a vincolo monumentale sono quelli sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del DLgs.42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e smi, articoli 10, 11 e 12.
2. La tavola P-01 "Vincoli e Tutele" identifica le aree e i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai
sensi del DLgs.42/2004 e precisamente:
a) Villa Gritti, Nasi, Fonti, Moschini, Briani;

b) Villa Foscarini, Negrelli, Rossi;
c) Ca' Toffetti, detta "Casino Grande" o "La Pisanella";
d) Villa Zanetti, Settimo, Zoldan, Checchini, Caovilla;
e) Villa Ruffo;
f) Villa Cappello, Giantin;
g) Villa Pisani, detta "Nazionale";
h) Villa Pisani, detta "La Barbariga";
i) Villa Loredan, Carminati, Rova, Smania;
j) Villa Balbi, Morosini, Passoni, Peressutti;
k) Villa Carpi, Jager, Granata, Pizzo, Moreno, Zuin;
l) Villa Marin, Fattore;

m) Villa Agazzi, De Angel;
n) Villa Antonucci, detta "Casino del Prete";
o) Villa Benzi, Smania;
p) Villa Torniello, Pianon;
q) Villa Moro, Mischiato, Bedendo;
r) Villa Badoer, Draghi.
3. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nel PI hanno valore ricognitivo e non esaustivo.
4. Sono inoltre considerati "Beni culturali" gli immobili appartenenti ad enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni (L. 106/2011), previa valutazione della competente
Soprintendenza secondo le procedure di cui all'art. 12 del DLgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), ed al DM. 6 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.
Gli elementi di interesse storico culturale sono stati numerati e contrassegnati con un numero di riferimento, e descritti nell'elaborato P-05 allegato D.

Problemi ambientali pertinenti alla variante proposta in riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica
In riferimento alle altre componenti ambientali sono state trattate all'interno della Verifica di Assoggettabilità
a Vas, nei paragrafi da 6.1 a 6.9, cui si rimanda.
I problemi esistenti allo stato attuale in relazione alla componente paesaggistica culturale è la presenza di alcuni edifici e manufatti caratterizzati da condizioni di scarsa manutenzione e un cattivo stato di manutenzione.
Gli interventi sugli tali edifici sono regolati con specifica scheda (allegato D – NTO), dal DLgs. 42/2004, dalle norme sui vincoli e invarianti del PRC e in generale dal TITOLO III – ISCIPLINE SPECIFICHE CAPO 1 – GLI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE delle Norme Tecniche operative del PI (elaborato P-05).
In sintesi, la variante 3 prevede le seguenti azioni di tutela sul patrimonio culturale:
1) Beni culturali vincolati ai sensi art. 10 del D. Lgs. 42/2004:
a) Verifica preventiva subordinata ad autorizzazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, a carattere
vincolante e di esclusiva competenza della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

Fermo restando il punto a), gli interventi sugli tali edifici e ambiti sono anche regolati con Specifica scheda (allegato D – NTO), dalle norme sui vincoli e invarianti del PRC e in generale dal TITOLO III – DISCIPLINE SPECIFICHE CAPO 1 – GLI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE delle Norme Tecniche operative del PI (elaborato P-05).
Va inoltre ribadito che l'attuale ordinamento definisce le modalità degli interventi conservativi del patrimonio culturale, come precisato al paragrafo precedente.
Inoltre si è verificato che alcuni interventi ricadono in zone soggette a vincolo paesaggistico; per tali edifici ed ambiti, gli interventi sono subordinati al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 D. Lgs. 42/2004), di competenza della Città Metropolitana di Venezia previo parere vincolante della Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio, con le procedure dettate dal Codice dei Beni Culturali.
Per gli interventi che ricadono in zone paesaggisticamente vincolate è necessario fare riferimento alle Norme Tecniche di attuazione CAPO 2 – VINCOLI E TUTELE. In particolare si sottolinea che gli interventi ammessi
nelle zone vincolate sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al capo III del DLgs.42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, previa acquisizione del arere della

1000

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, che riveste carattere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, la quale, è bene ricordare, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT, gli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del DLgs.42/2004 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (ove presenti e qualora vigenti) e le indicazioni della DGRV n. 986 del 14/03/1996 – Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali, (BURV n. 75 del 20/08/1996), in esecuzione alla LR. 31/10/1994 n. 63 art. 9.

Si ribadisce che trattasi per lo più di un ridotto numero di interventi, di limitati impatti, la cui attuazione è comunque e in ogni caso, come detto, subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al capo III del DLgs.42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a cura della Città Metropolitana di Venezia e previa acquisizione del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, che riveste carattere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione stessa; ai sensi dell'art. 146, c. 4 del D. Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Possibili impatti sull'ambiente
Sintesi degli effetti e perturbazioni esaminata all'interno della Verifica di assoggettabilità a VAS aggiornata con gli approfondimenti svolti in sede di integrazione.

COMPONENTE	VALUTAZIONE SULLE POSSIBILI PERTURBAZIONI
CLIMA	Gli effetti della variante al P.I. sulla matrice clima si considerano di entità trascurabile ma comunque positivi. La riduzione delle aree impermeabilizzate rispetto a quanto previsto da PRG e da PAT, portano a considerare una riduzione globale dell'effetto isola di calore L'interazione P.I./Clima si evidenzia inoltre nella trattazione delle acque meteoriche (tema sviluppato nell'analisi della componente Acqua) oltre che nei consumi energetici degli edifici.
ATMOSFERA	Gli effetti sulla matrice atmosfera determinati dall'attuazione del Piano, saranno legati principalmente alle emissioni legate al traffico indotto, al funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento negli edifici residenziali, oltre che dalle emissioni degli impianti produttivi. **Le zone produttive sono in prossimità del tessuto residenziale** diffuso. Al fine di minimizzare l'impatto dal punto di vista delle emissioni in atmosfera tra le due zone, è necessaria la previsione di barriere arboree, con funzione di ammortizzazione e transizione. Le norme contengono indicazioni per la scelta efficiente dei materiali da costruzione per minimizzare le emissioni in atmosfera
SUOLO E SOTTOSUOLO	I principali effetti sono: - il consumo di suolo agricolo (che deve essere monitorato per non superare quanto previsto dalle NT) - -l'interferenza con il suolo dal punto di vista geotecnico ai fini della possibilità edificatoria -produzione di terre e rocce da scavo da gestire in fase di realizzazione degli interventi -possibilità di inquinamento del terreno che sarà limitata limitando lo scarico al suolo solo in conformità a quanto prescritto da normativa, prevedendo idonei sistemi di trattamento laddove necessario
PAESAGGIO ED ELEMENTI STORICI CULTURALI	La var. 3 al PI contiene gli elementi di tutela e valorizzazione del territorio agrario, oltre che l'individuazione degli immobili sottoposti a tutela, in linea con quanto espresso nel PTRC e relativi allegati, nonché con gli strumenti vigenti. Per le aree degradate (AD) cui art. 2/3 DGR n.1047/2013, la var. 3 al PI stabilisce gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di riqualificazione. Per quanto riguarda le aree del centro storico vengono indicate le modalità costruttive delle finiture degli edifici e dei colori da adottare. Per quanto riguarda gli interventi produttivi vengono fornite indicazioni per la realizzazione delle barriere arboree di mitigazione verso le limitrofe aree residenziali. E' stata verificata la presenza di alcune azioni in zone a vincolo paesaggistico. Le azioni in tale aree sono subordinate alla al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al capo III del DLgs.42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT

COMPONENTE	VALUTAZIONE SULLE POSSIBILI PERTURBAZIONI
BIOSFERA	Interferenze con Siti Natura 2000 Viste le consistenti distanze, si ritiene che le azioni messe in atto con la var. 3 al P.I. del Comune di Stra, non incidano con le più prossime aree della Rete Natura 2000. Interferenze con elementi della rete ecologica locale Si ritiene che gli effetti diretti e indiretti generati dalla variante sugli elementi della rete ecologica siano bassi. Sono previste misure di mitigazione degli interventi per contenere tali effetti e azioni di valorizzazione e tutela della rete ecologica.
ACQUA	Rischio idraulico La nuova impermeabilizzazione del suolo comporta volumi di acqua da gestire. Nella VCI allegata al Piano sono state date indicazioni per la corretta predisposizione di volumi di invaso e misure mitigative che sono state recepite all'interno delle NT e del prontuario di mitigazione ambientale. Qualità delle acque La var. 3 al PI, recepisce all'interno delle NTO e allegati, le misure atte a minimizzare il rischio di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali al fine di garantire un buono stato di salute dell'idrosistema. Le acque di scarico dovrenno essere preferibilmente collettate agli impianti di gestione comunale o prevedere i trattamenti previsti da normativa. Idrogeologia Vaste parti del comune presentano soggiacenza inferiore ai 2 metri, e quindi come scavi anche di limitata entità possano interferire con la falda. Sono presenti aree a dissesto idrogeologico. Per le realizzazioni in tale aree sono previste norme specifiche che dovranno essere messe in atto in fase realizzativa degli interventi. Ciclo idrico integrato Il Comune di Stra rientra nell'agglomerato Mestre Mirese. La realizzazione delle opere di Piano comporterà la necessità di gestione delle acque nere e bianche. Dovrà essere prevista una separazione quanto più spinta possibile delle acque nere da quelle meteoriche, prevedendo il collettamento delle prime all'impianto di depurazione. L'approvvigionamento idrico avviene attraverso il collettamento alla rete dell'acquedotto comunale. La rete di distribuzione dell'acqua potabile, come quella dell'antincendio, si sviluppa lungo la viabilità esistente e sarà collegata e gestita dall'Ente Gestore, verificata la compatibilità dei massimi consumi ipotizzabili con la potenzialità del servizio esistente.
VIABILITA'	Si ritiene che le nuove aree di espansione previste produrranno incremento del traffico rispetto alla situazione attuale (anche se in quantità minore rispetto all'attuazione di tutta la volumetria prevista da PAT). Il Piano prevede indicazioni per la corretta progettazione della viabilità e razionalizzazione delle intersezioni.
RUMORE	In linea generale è possibile osservare che **le zone produttive sono in prossimità del tessuto residenziale** diffuso. Al fine di minimizzare l'impatto dal punto di vista del rumore tra le due zone, è necessaria la previsione di barriere arboree, con funzione di ammortizzazione e transizione Come descritto nelle schede norma i **PUA dovranno prevedere opportuni interventi di mitigazione dell'impatto nei confronti del tessuto urbano – residenziale limitrofo e del territorio agricolo.**
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	In riferimento ai campi generati dalle stazioni radiobase, in comune di Stra è presente una stazione presso il cimitero di San Pietro. Dall'elaborazione di Arpav risulta che le abitazioni più vicine all'area sono soggette ad un valore di campo elettrico inferiore ai limiti imposti da normativa. E' stato verificato che circa 15 abitazioni interessano la fascia di rispetto degli elettrodotti e sono quindi potenzialmente soggette ad inquinamento elettromagnetico.

COMPONENTE	VALUTAZIONE SULLE POSSIBILI PERTURBAZIONI
INQUINAMENTO LUMINOSO	Le sorgenti principali correlate al Piano, che possono causare inquinamento luminoso sono: Impianti di illuminazione stradali; pubblici e privati; complessi commerciali, ecc.; Fari rotanti; Insegne pubblicitarie, vetrine. Come descritto nel prontuario per la mitigazione ambientale allegato alla Var. 3 al P.I., il comune deve conformarsi agli adempimenti ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n° 17 - Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
CONSUMI ENERGETICI	La realizzazione del PIANO comporta consumi energetici, ma anche la predisposizione di sistemi di utilizzo di energie rinnovabili secondo quanto previsto da normativa e secondo gli indirizzi forniti nel PAES nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Vengono fornite tutte le indicazioni per il risparmio energetico e in sede di progetto edilizio i temi trattati nel suddetto "prontuario" dovranno essere oggetto di specifico riscontro nella relazione illustrativa.
CONSUMI IDRICI	La realizzazione del PIANO comporta consumi idrici per uso igienico sanitario, potabile, irrigazione e antincendio. Il consumo idrico giornaliero procapite è stimato pari a 164,7 l/g/ab L'approvvigionamento idrico avviene attraverso il collettamento alla rete dell'acquedotto comunale. La rete di distribuzione dell'acqua potabile si sviluppa lungo la viabilità esistente e sarà collegata e gestita dall'Ente Gestore, verificata la compatibilità dei massimi consumi ipotizzabili con la potenzialità del servizio esistente. Sono state illustrate misure per il contenimento dei consumi idrici che sarà opportuno adottare. Si ritiene che l'impatto non sia significativo.
RIFIUTI	Lo scavo per la messa in opera delle fondazioni comporterà l'insorgenza di interferenze localizzate con gli strati superficiali del sottosuolo e volumi di terreno da gestire. In fase progettuale sarà necessario eseguire degli approfondimenti a quantificare il volume e la destinazione delle terre e rocce da scavo, la cui gestione dovrà essere conforme alle modalità previste dalla normativa vigente. La realizzazione del PIANO comporta un incremento di rifiuti. La raccolta differenziata garantisce la riduzione al minimo della quantità dei rifiuti da smaltire e quindi riduce anche la produzione di inquinanti. Il progetto edilizio dovrà evidenziare il numero di utenti per poter dimensionare correttamente gli spazi per l'accumulo temporaneo differenziato dei rifiuti. Dovrà essere garantita l'accessibilità ai mezzi per il ritiro.

L'entità degli effetti generati dalla variante 3 al PI si ritiene essere di entità inferiore a quanto valutato in sede di VAS del PAT: infatti la variante 3 al PI è considerabile come un adeguamento del vigente PRG al PAT e attua una riduzione di alcune azioni già valutate dalla VAS del PAT.
Nel corso della trattazione sono state individuate anche altre azioni specifiche che il Piano mette in atto per limitare l'entità degli effetti sulle diverse matrice ambientali. Tali azioni sono inserite nelle Norme Tecniche Operative e nel Prontuario della Mitigazione ambientale allegato alla variante 3 del P.I..

Misure di mitigazione e compensazione
Le misure mitigative previste sono illustrate per intero nel Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale, oltre che nelle Norme Tecniche.
In riferimento alla matrice paesaggio la var. 3 al PI contiene gli elementi di tutela e valorizzazione del territorio agrario, oltre che l'individuazione degli immobili sottoposti a tutela, in linea con quanto espresso nel PTRC e relativi allegati.
La var. 3 al PI è corredata di un prontuario per la qualità architettonica e per la mitigazione ambientale.

Ragioni per cui è stato scelto il Piano

Come descritto nella Relazione Programmatica del Piano (elaborato P06), **le scelte operate per il Piano degli Interventi di Stra derivano dalla cornice urbanistica definita del PAT** e dalle direttive espresse dalla LR.11/2004.
La scelta fondamentale del PAT è stata quella:
- di incrementare l'offerta di aree edificabili e contemporaneamente riqualificare alcune aree attraverso interventi diretti al miglioramento della qualità urbana;
- di distribuire i nuovi volumi sulle parti del territorio nel rispetto dei limiti fisici alla nuova edificazione indicate dal PAT tenendo conto dei limiti dimensionali e della SAT (superficie agricola trasformabile) e valutando la sostenibilità ambientale delle trasformazioni.
Tali condizioni hanno obbligatoriamente imposto una strategia urbanistica basata sulla distribuzione, calibrata per ATO dei volumi definiti dal PAT ed un confronto diretto con la SAU complessiva disponibile per il territorio comunale consentita dal PAT.
Il PI avendo validità quinquennale non può esaurire tutte le previsioni del PAT, che ha durata decennale; nel merito le trasformazioni previste dalla variante 3 sono molto ridotte rispetto a quelle contemplate dal PAT
Inoltre, stante le condizioni sopra definite e i comandi del PAT è parso opportuno programmare nel tempo
l'attuazione degli interventi.
Il Piano è stato scelto come adeguamento del PRG al PAT approvato. Le scelte strategiche alternative sono state evidenziate e valutate in sede di VAS del PAT approvato.
In sede della presente variante al PRG le alternative considerate sono state:
1 L'attuazione del PI vigente che corrisponde al PRG
2 L'attuazione della variante 3 al PI
Nelle tabelle esposte nel paragrafo 5.4 della Verifica di assoggettabilità a VAS è stato verificato come la variante comporti una riduzione delle superfici di trasformazione previste dal PI in adeguamento al PAT comportando quindi effetti sulle componenti ambientali di entità inferiore rispetto all'attuazione del PRG.
Inoltre il Piano mette in atto azioni specifiche che il Piano mette in atto per limitare l'entità degli effetti sulle diverse matrice ambientali. Tali azioni sono inserite nelle Norme Tecniche Operative e nel Prontuario della Mitigazione ambientale allegato alla variante 3 del P.I..

Monitoraggio
Il monitoraggio ambientale per il Comune di Stra è definito all'art. 3 delle NT del PAT e prevede il rilevamento degli indicatori ambientali che erano stati riportati nel Rapporto ambientale e che sono sintetizzati nella seguente tabella.

Matrice	Parametro	Periodicità rilievo	Responsabile della raccolta dati
Aria	Emissioni di anidride carbonica	semestrale	ARPAV
	Emissioni di protossido di azoto	semestrale	ARPAV
	Concentrazione di monossido di carbonio	semestrale	ARPAV
	Concentrazione di biossido di azoto	semestrale	ARPAV
	Concentrazione di polveri sottili	semestrale	ARPAV
Acqua	Residenti collegati alla rete di fognatura	annuale	Comune
	Qualità chimico fisica	annuale	PROV-ARPAV
	Concentrazione di ammoniaca	annuale	PROV-ARPAV
Flora e fauna	Superficie urbanizzata/superficie ATO	annuale	Comune
	Superficie utilizzata/superficie ATO	annuale	Comune
	Variazione del livello di naturalità	biennale	Comune
Paesaggio e territorio	Superficie boscata/superficie ATO	annuale	Comune
	Km di piste ciclabili realizzate	annuale	Comune
Popolazione e salute	Densità della popolazione	annuale	
	Livelli sonori rete stradale - diurno	annuale	PROV-ARPAV
umana	Livelli sonori rete stradale - notturno	annuale	PROV-ARPAV
	Emissioni rumori	annuale	Comune
	Inquinamento elettromagnetico: % popolazione esposta a campi elettromagnetici	annuale	Comune/ARPAV
	Applicazione norme L.R. 22/1997	annuale	Comune
	Percentuale di fognatura e rete idrica in cemento- amianto	annuale	Comune
Beni materiali e risorse	Produzione di rifiuti urbani	annuale	Comune
	Raccolta differenziata (% su totale)	annuale	Comune
	Consumi elettrici in agricoltura	annuale	ENEL/Comune
	Consumi elettrici nell'industria	annuale	ENEL/Comune
	Consumi elettrici nel terziario	annuale	ENEL/Comune
	Consumi elettrici domestici	annuale	ENEL/Comune
	Consumi idrici per residente	annuale	ENEL/Comune
	Consumi di gas metano (residenza)	annuale	Comune
	Consumi elettrici di energia da fonti rinnovabili	annuale	ENEL/Comune
Biodiversità e zone protette	Estensione delle aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO	annuale	Comune

10100

VISTA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 32/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, nel Comune di Stra (VE).
Pratica n. 3194

VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, a firma di Cristiano Mastella, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 38708 del 01/02/2016;
PRESO ATTO che il Piano degli Interventi riguarda il territorio del Comune di Stra (VE);
PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;
CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Querco carpineto planiziale", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea,*

Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco peregrinus, Larus melanocephalus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Lanius minor, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono al CAPO 4 i parchi e le attrezzature per servizi;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con

una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, nel Comune di Stra (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata,*

Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco peregrinus, Larus melanocephalus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Lanius minor, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
    - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
    - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
    - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
    - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Stra, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)",

"11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

PRESO ATTO che il Comune di Stra con nota pec prot. n. 1547-7759 acquisita al prot. regionale n. 172201 del 03.05.2016 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:

1) in merito al procedimento di variante in oggetto, sono pervenute complessivamente n° 118 osservazioni, così ripartite:
   a) dopo l'adozione (21/12/2015) e prima dell'inizio del periodo di deposito (04/03/2016): n° 6;
   b) nel periodo utile dal 05/03/2016 al 04/04/2016: n° 97;
   c) dopo la scadenza dei termini (04/04/2016): n° 11, che questa Amministrazione ritiene comunque di valutare e decidere;
   d) altre presentate dopo l'attestazione del Segretario Comunale del 14/4/2016: n° 4, non valutate dal valutatore;
2) nessuna delle osservazioni pervenute si riferisce al Rapporto Ambientale in argomento;
3) le osservazioni riguardano tematiche quasi esclusivamente di carattere urbanistico, mentre alcune afferiscono ad aspetti di carattere idraulico e/o contenuti del Prontuario di Mitigazione Ambientale;
4) nel merito, le nuove trasformazioni proposte riguardano essenzialmente alcuni interventi puntuali (da mc 400 a mc 900), di dettaglio in ambiti classificati dal PAT, quali urbanizzazione consolidata o edificazione diffusa, mentre sono previste, oltre alle varianti verdi di cui alla LR 4/2015, anche riduzioni della trasformabilità (vedi nn. 53, 96 e 108, per oltre mc 7.000);
5) altre proposte sono finalizzate all'individuazione a titolo ricognitivo della loro potenziale trasformabilità; come espresso dal valutatore, l'eventuale accoglimento di una di esse (la n° 104) non sarebbe coerente con quanto valutato in sede di VAS;
6) la controdeduzione del sottoscritto ha assunto come ambito di riferimento, quello afferente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante adottata; la stessa è stata formulata tenuto conto degli obiettivi e dei criteri ispiratori, posti a fondamento della variante in oggetto e contenuti nel documento programmatico preliminare, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 28/10/2014. Con tale documento l'Amministrazione Comunale ha in particolare contenuto e limitato la trasformabilità, a valori molto inferiori da quelli consentiti dal PAT, già valutato in sede di VAS con parere n° 37 del 12/5/2009;
7) la decisione sulle osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni, nell'ambito del procedimento "urbanistico", sono ovviamente rimesse alla competenza del Consiglio Comunale, come dispone l'art. 18, comma 4 della LR 11/2004.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP così come integrato in data 21 giugno 2016 e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 32/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2016, da cui si deduce che:
Alla luce delle integrazioni prodotte in risposta al parere n. 108 del 17.05.2016 della Commissione Regionale VAS relativa alle note della Città Metropolitana di Venezia e della Soprintendenza delle Belli Arti e del Paesaggio, e visti i restanti pareri delle Autorità Ambientali già riportati in sintesi nel parere VAS n. 108 del 17.05.16, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti integrativi al RAP, come da richiesta della Commissione VAS e vista la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 32/2016, ritiene che la 3 Variante al PI in comune di Stra, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e compensazione previste dal RAP, così come integrato relativamente ai pareri della Città Metropolitana e della Soprintendenza e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste dall'ULSS n. 13 e dall'ARPAV di Venezia, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE

ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante parziale al Piano degli Interventi n. 3 del comune di STRA, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, in considerazione delle integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare prodotto in data 21.06.16,con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, così come integrato in data 21 giugno 2016 relativamente ai pareri della Città Metropolitana e della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio;

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri dell'ULSS N. 13 e dell'ARPAV di Venezia, già riportati in sintesi nel parere VAS n. 108 del 17.05.16, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 28 pagine